

## Prima e dopo

Le disposizioni originarie del Dlgs 23/2015 e quelle conseguenti alle decisioni della giurisprudenza in caso di licenziamenti nulli o illegittimi

### NORMA ORIGINARIA

### NORMA ATTUALE

#### LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E INTIMATO IN FORMA ORALE

Reintegrazione in caso di licenziamento nullo perché discriminatorio ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità **espressamente** previsti dalla legge

Reintegrazione in caso di licenziamento nullo perché discriminatorio ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità previsti dalla legge

#### LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO E GIUSTA CAUSA

Indennità **di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio**, in misura comunque compresa tra 6 e 36 mensilità

Indennità in misura compresa tra 6 e 36 mensilità

Se riferito a piccole imprese\* e organizzazioni di tendenza

Indennità **di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio**, in misura comunque compresa tra 3 e 6 mensilità

Indennità tra 3 e 6 mensilità

#### VIZI FORMALI E PROCEDURALI

Indennità **di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio**, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione (articolo 2, comma 2, della legge 604/1966) o della procedura di contestazione (articolo 7 della legge 300/1970)

Indennità in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione (articolo 2, comma 2, della legge 604/1966) o della procedura di contestazione (articolo 7 della legge 300/1970)

Se riferito a piccole imprese\* e organizzazioni di tendenza

Indennità **di importo pari a 0,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio**, in misura comunque non inferiore a 1 e non superiore a 6 mensilità nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione (articolo 2, comma 2, della legge 604/1966) o della procedura di contestazione (articolo 7 della legge 300/1970)

Indennità non inferiore a 1 e non superiore a 6 mensilità nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione (articolo 2, comma 2, della legge 604/1966) o della procedura di contestazione (articolo 7 della legge 300/1970)

*\* fino a 15 dipendenti, o fino a 5 se imprenditore agricolo, in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo*